



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF110

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – OBBLIGO DAL 1/07/2019
RIFERIMENTI	D.LGS. 546/1992; D.M. 163/2013; D.D.G. DEL 2015 E 2016; CIRC. N. 2/DF/2016; D.L. 119/2018
CIRCOLARE DEL	13/06/2019

Sintesi: il processo tributario telematico è obbligatorio dal 1/07/2019 dopo una fase facoltativa che è iniziata il 1/12/2015 e conclusa il 15/07/2017.

Di seguito un'analisi degli adempimenti richiesti da tale nuova modalità di svolgimento del processo.

Dal **1/07/2019** le parti, i consulenti e gli organi tecnici,

- ➔ hanno l'obbligo di **notifica e deposito degli atti e documenti del processo tributario**, nonché i **provvedimenti giurisdizionali**
- ➔ solo tramite **modalità telematiche**.

DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE




L'art. 16 del D.L. 119/2018, intervenendo sul **D.lgs. 546/1992**:

- apporta modifiche alle disposizioni che disciplinano il **processo tributario telematico**;
- inserisce **nuove norme che**:
 - **agevolano le procedure** in materia di **potere di certificazione di conformità** con riguardo a **copie** di atti, provvedimenti e documenti detenuti in **originale o copia conforme** dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico,
 - prevedono la possibilità di **attivare l'udienza a distanza**.

COMUNICAZIONI, NOTIFICHE E DEPOSITI TELEMATICI

Le **modifiche** apportate **all'art. 16-bis, del D.lgs. 546/1992**, la cui rubrica è stata rinominata in "**Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici**", sono le seguenti:

Contenuto dell'art. 16-bis, D.lgs. 546/1992	
co. 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC, ai sensi del D.lgs. 82/2005. ▪ Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, co. 2, del D.lgs. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 82/2005. ▪ L'indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. ▪ <i>La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (periodo modificato).</i>
co. 2 (ante modifica)	<p>In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC ovvero di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le comunicazioni sono eseguite esclusivamente ▪ mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
co. 2 (post modifica)	<p>Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (ad es.: casella di PEC piena o inattiva),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le comunicazioni sono eseguite esclusivamente ▪ mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. <p>Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 16.</p>

co. 3 (ante modifica)	<p>Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera del D.L. 119/2018.</p> <p> Interpretazione autentica: la disposizione si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal D.M. 163/2013, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.</p>
co. 3 (post modifica)	<p>Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23/12/2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.</p> <p>In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.</p> <p> Nota: con tali modifiche viene disposta l'obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell'ambito del processo tributario.</p>
co. 3-bis (aggiunto)	<p>I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, co. 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel co. 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di PEC al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.</p> <p> Nota: la facoltà del deposito telematico è prevista anche per le parti che stanno in giudizio senza l'assistenza tecnica (controversie fino a € 3.000), previa indicazione dell'indirizzo di PEC.</p>
co. 4	<p>L'indicazione dell'indirizzo PEC, valevole per le comunicazioni e le notificazioni, equivale alla comunicazione del domicilio eletto.</p>



DECORRENZA: le disposizioni di cui ai co. 3 e 3-bis, dell'art. 16-bis, del D.lgs. 546/1992

→ si **applicano ai giudizi instaurati**, in primo e in secondo grado

→ con **ricorso notificato a decorrere dal 1/07/2019**.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

L'introduzione **dell'art. 25-bis nel D.lgs. 546/1992** attribuisce al **difensore e al dipendente** di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 del D.lgs. 446/1997), il **potere di attestare la conformità**:

- dei **documenti informatici depositati** ad un atto processuale di parte,
- di un **provvedimento del giudice**
- o di un **documento** formato su supporto **analogico** e detenuto in originale o in copia conforme.

Inoltre, analogo potere di attestazione viene esteso, **anche per l'estrazione di copia analogica**,

- agli atti e provvedimenti **presenti nel fascicolo informatico**, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, o **trasmessi** in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria;
- **detti atti e provvedimenti** equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.



Nota: nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel CAD, i soggetti assumono la veste di pubblici ufficiali.

L'estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.

PROVA DELLA NOTIFICA

Vengono disciplinati i casi in cui debba essere fornita la **prova della notificazione o comunicazione eseguite a mezzo di PEC** e non sia possibile **fornirla con modalità telematiche**.

Al riguardo viene stabilito che il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo ex art. 53 del D.lgs. 446/1997:

- provvedono a **fornire detta prova**
- con le modalità indicate nei **co. 1-bis e 1-ter dell'art. 9** (che **disciplina il deposito di copia dell'atto notificato**) della **L. 53/1994**.

Contenuto dall'art. 9 della L. 53/1994	
co. 1-bis	Qualora non si possa procedere al deposito telematico dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis: <ul style="list-style-type: none">▪ l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna▪ e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, co. 1, del D.lgs. 82/2005.
co. 1-ter	In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del co. 1-bis

Pertanto, **qualora i predetti soggetti** non possano procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992,

- gli stessi **estraggono copia** su supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
- e **ne attestano la conformità** ai documenti informatici da cui sono tratte.



N.B.: la medesima modalità si applica laddove sia necessario **fornire prova** della notificazione e **non sia possibile fornirla con modalità telematiche**.



Nota: i soggetti nel compimento di tali attività assumono la veste di pubblico ufficiale.

UDIENZA PUBBLICA A DISTANZA

Viene previsto che

- su **apposita richiesta** di una delle parti indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo,
- è possibile **attivare l'udienza a distanza mediante un collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione

con **modalità** tali:

- da assicurare **reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi
- e la possibilità di **ascoltare** quanto viene detto in **udienza**.



Nota: il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza.

Gli aspetti relativi alle regole tecnico-operative, conservazione delle immagini e Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza, sono individuati con appositi provvedimenti.

Inoltre, per garantire **un'efficiente organizzazione delle udienze a distanza**, viene previsto che:

- **almeno un'udienza** per ogni mese e per ogni sezione
- è **riservata alla trattazione di controversie** per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

ASPETTI OPERATIVI

L'accesso al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT - PTT), previa **registrazione** nel [portale](#), consente di **depositare gli atti e i documenti processuali già notificati alla controparte**.

Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, potranno **consultare** il **fascicolo processuale** contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.



Telecontenzioso: il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo e consente, dopo il deposito tramite "PTT", di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, controdeduzioni) ed i provvedimenti emanati dal giudice (ad es. sentenze, ordinanze, decreti).



Nota: si ricorda che la **consultazione del fascicolo** può avvenire anche dalla propria area riservata del PTT ma solo per le parti che abbiano effettuato il deposito degli atti con modalità telematiche.

Dati Anagrafici Documenti Domande Privacy Validazione

Inserendo i dati richiesti, verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata tramite PEC.

Si ricorda che oltre ai dati richiesti sulla pagina è necessario allegare il modulo di richiesta di registrazione, la scansione del documento d'identità e del documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

La password di otto caratteri nasce scaduta. Per accedere al S.I.G.I.T. è quindi necessario effettuare un aggiornamento della password tramite apposito link "Cambio password". La nuova password, scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Tipo utente*:

Codice fiscale*:

Cognome*:

Nome*:

Indirizzo*:

C.A.P.*: Provincia*:

Città*:

Stato*:

Numero di telefono*: Numero di cellulare*:

Indirizzo PEC*:

Conferma Indirizzo Pec*:

Gli strumenti e requisiti richiesti per l'utilizzo del PTT:

- postazione connessa ad Internet;
- propria firma digitale valida
- casella PEC;
- **registrazione al PTT:** la schermata riporta i dati da inserire



Nota: si ricorda che l'omessa indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli obbligati nei ricorsi depositati in Commissione tributaria, comporta il raddoppio del contributo unificato.

PREDISPOSIZIONE E FORMATI DI ATTI E DOCUMENTI



Per l'invio di ogni singolo documento informatico, la **dimensione** massima consentita per ciascun file è di **10 MB**.



DIMENSIONI:

- il documento/atto risultante superiore alla dimensione massima deve essere suddiviso in più file;
- per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB.

Tuttavia, è possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.

RICORSO	<p>L'atto deve essere un file nativo digitale e deve essere depositato in formato PDF/A,</p> <ul style="list-style-type: none">▪ redatto con un programma di videoscrittura▪ e salvato e convertito nei formati previsti (PDF/A-1a o PDF/A-1b). <p>La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m). Inoltre, è possibile utilizzare la firma massiva/multipla per firmare in contemporanea più documenti (avviene tutto con un'unica operazione).</p> <div><p> Nota: il formato PDF/A consente di superare possibili anomalie che potrebbero riscontrarsi nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la gestione e conservazione dei documenti informatici inviati.</p></div> <p>In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'estensione P7M è aggiunta al nome del file▪ tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m). <div><p> Nome del file: è preferibile mantenere l'estensione anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m, Ricevuta-PEC.eml.p7m)</p></div>													
FILE NATIVO DIGITALE	<p>È un documento informatico</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ottenuto tramite software di videoscrittura (word, open-office, libre office, ecc.)▪ trasformato in PDF/A senza scansione. <p>Tutti gli atti principali (ricorso, appello, controdeduzione) vanno realizzati in tale modo.</p>													
FIRMA	<p>L'atto principale e gli allegati vanno firmati in maniera digitale</p>													
PROCURA	<p>La redazione della procura in calce va fatta con atto a parte che</p> <ul style="list-style-type: none">▪ può essere firmato digitalmente,▪ qualora il contribuente assistito abbia la propria firma digitale. <p>Lo stesso file deve essere firmato digitalmente anche dal difensore tecnico.</p>													
NOME FILE	<p>È libero ma con la lunghezza massima di 100 caratteri</p>													
FORMATO FILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Atti principali (ricorso/appello/controdeduzione): devono avere formato *.PDF/A.;▪ Allegati: possono avere anche il formato *.TIFF; sono consentiti altri formati che garantiscono la ricezione e archiviazione al fascicolo processuale, ma non la conservazione documentale sostitutiva													
FORMATI	<table><tr><th>FORMATI GESTITI DAL SIGIT</th></tr><tr><td>Bitmap Image - (BMP)</td></tr><tr><td>Email Markup Language - (EML)</td></tr><tr><td>eXtensible Markup Language - (XML)</td></tr><tr><td>Firmati digitalmente in modalità CADES</td></tr><tr><td>Graphics Interchange Format - (GIF)</td></tr><tr><td>Joint Photographic Experts Group - (JPEG)</td></tr><tr><td>Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)</td></tr><tr><td>Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)</td></tr><tr><td>Open Document Format - (ODT)</td></tr><tr><td>Portable Document Format - (PDF)</td></tr><tr><td>Portable Network Graphics - (PNG)</td></tr><tr><td>Tagged Image File Format (TIFF)</td></tr></table>	FORMATI GESTITI DAL SIGIT	Bitmap Image - (BMP)	Email Markup Language - (EML)	eXtensible Markup Language - (XML)	Firmati digitalmente in modalità CADES	Graphics Interchange Format - (GIF)	Joint Photographic Experts Group - (JPEG)	Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)	Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)	Open Document Format - (ODT)	Portable Document Format - (PDF)	Portable Network Graphics - (PNG)	Tagged Image File Format (TIFF)
FORMATI GESTITI DAL SIGIT														
Bitmap Image - (BMP)														
Email Markup Language - (EML)														
eXtensible Markup Language - (XML)														
Firmati digitalmente in modalità CADES														
Graphics Interchange Format - (GIF)														
Joint Photographic Experts Group - (JPEG)														
Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)														
Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)														
Open Document Format - (ODT)														
Portable Document Format - (PDF)														
Portable Network Graphics - (PNG)														
Tagged Image File Format (TIFF)														
CONVERSIONE RICEVUTE DI PEC DI INVIO E NOTIFICA	<p>Per salvare un documento in formato PDF/A, anche la ricevuta di accettazione/consegna, è possibile aprire il messaggio originale (*.xml oppure *.mht) con un editor (ad es. con Word) e procedere al salvataggio in formato PDF; occorre apporre la propria firma digitale.</p>													

DEPOSITO TELEMATICO

■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DEL RICORSO

OK

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo
- Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- Pagamento tramite PagoPA
- Consultazione Pagamenti effettuati

Telecontenzioso

- Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informativo

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- Accedi al servizio

Dati Generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Domicilio Eletto

Parti Resistenti

Atti Impugnati

Documenti

Calcolo CU

Validazione

A seguito dell'individuazione della Commissione Tributaria adita, occorre compilare i dati risultanti nelle schermate di seguito indicate:

DATI GENERALI	<p>Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO</p> <p>Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza</p> <p><input type="checkbox"/> La parte si avvale di un difensore abilitato</p> <p>Recapito telefonico : </p> <p>Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>Parti ricorrenti n° : 1 / 0</p> <p>Rappresentanti dei ricorrenti n° : 0 / 0</p> <p>Parti resistenti n° : 1 / 0</p> <p>Difensori dei ricorrenti n° : 0 / 0</p> <p>Atti impugnati n° : 1 / 0</p> <p>Notifiche ricorso n° : 0</p> <p>Allegati n° : 0 / 0</p> </div>
RICORRENTI	<p>Dettagli:</p> <p>Natura Giuridica*: PERSONA FISICA</p> <p>Codice Fiscale / P.IVA*: XXXXXXXXXXXX Sesso *: M (M/F)</p> <p><input type="checkbox"/> In qualità di erede di</p> <p>Cognome/Denominazione*: </p> <p>Nome *: </p> <p>Ulteriori informazioni </p> <p>Data di nascita *: 01/01/1980 ES Provincia di nascita *: RM</p> <p>Comune di nascita *: ROMA</p> <p>Stato di nascita *: ITALIA</p> <p>Dati Residenza/Sede legale:</p> <p>Indirizzo*: </p> <p>Provincia*: RM Comune*: ROMA CAP: 00100</p> <p>Stato*: ITALIA</p> <p>Indirizzo di posta elettronica: example@esempio.it <input checked="" type="checkbox"/> Indirizzo PEC:</p>

	<p>Dati Rappresentante</p> <p>Tipo Rappresentante*: SELEZIONA</p> <p>Codice Fiscale: <input type="text"/></p> <p>Cognome/Denominazione*: <input type="text"/></p> <p>Nome*: <input type="text"/></p> <p>Ulteriori Informazioni: <input type="text"/></p> <p>Data nomina*: <input type="text"/> </p> <p>Residenza/Sede legale</p> <p>Indirizzo*: <input type="text"/></p> <p>Provincia*: <input type="text"/> Comune*: <input type="text"/> CAP: <input type="text"/></p> <p>Stato*: <input type="text"/></p> <p>Indirizzo di posta elettronica: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Indirizzo PEC</p> <p>Rappresentante di</p> <p>Selezione rappresentati: SELEZIONA <input type="button" value="Selezione"/></p>				
DIFENSORI	<p>Dati difesa diretta / Avvocatura dello stato</p> <p>Dati Difensore abilitato</p> <p>Codice Fiscale *: <input type="text"/></p> <p>Cognome/Denominazione *: <input type="text"/></p> <p>Nome*: <input type="text"/></p> <p>Ulteriori Informazioni: <input type="text"/></p> <p>Data nomina *: <input type="text"/> </p> <p>Residenza/Sede legale</p> <p>Indirizzo *: <input type="text"/></p> <p>Provincia *: <input type="text"/> Comune *: <input type="text"/></p> <p>Stato*: ITALIA</p> <p>Indirizzo Pec *: <input type="text"/></p> <p>Ordine Professionale/Elenco di appartenenza: AVVOCATI</p> <p>Dati Ricorrenti difesi</p> <p>Selezionare i nominativi dei ricorrenti difesi: SELEZIONA <input type="button" value="Selezione"/></p> <p>Ricorrenti difesi: <input type="text"/></p>				
DOMICILIO ELETTO	<p>Elenco dei domicili eletti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ricorrente</th> <th>Domicilio Eletto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ricorrente	Domicilio Eletto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ricorrente	Domicilio Eletto				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
PARTI RESISTENTI	<p>Parti Resistenti (1 di 1)</p> <p>Tipologia parte resistente*: PARTE RESISTENTE</p> <p>Tipologia soggetto resistente*: ENTE IMPOSITORE</p> <p>Dettagli:</p> <p>Tipo ente*: AGENZIA ENTRATE</p> <p>Denominazione Ufficio*: AG.ENT. DIREZIONE PR</p> <p>Residenza/Sede legale:</p> <p>Indirizzo: <input type="text"/></p> <p>Provincia: <input type="text"/> Comune: <input type="text"/></p> <p>Indirizzo PEC : <input type="text"/></p> <p>Data notifica ricorso al resistente : <input type="text"/> </p>				

ATTI
IMPUGNATI

Denominazione Ufficio*:

Tipologia Atto*:

Numero Atto:

Data Notifica atto*:

Importo complessivo dell'atto*: ,

Valore Controverso: , ☒ Tributo ☐ Sanzione

Contributo unificato*: , **Calcola CUI**

☐ Presenza istanza di sospensione atto impositivo

☐ Presentato Reclamo-Mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. 546/92)

☐ Atto di valore indeterminabile

Imposte

Materia:

Aggiungi materia

Imposta:

Tipo Imposta*:

Imposta:

Importo maggior imponibile: ,

Importo sanzioni: ,

Importo interessi: ,

Anno di imposta:

Inserisci Imposta

Tipologia di imposta	Maggior imponibile	Sanzioni	Interessi	Anno d'imposta	Elimina
IRPEF / IRPEF-ALTRO				2014	

Parti collegate all'atto

Soggetti collegati	Elimina
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE (RESISTENTE)	

DOCUMENTI

Documento Principale Ricorso

Selezionare file*:

Sfoglia... Aggiungi un altro file

Carica documento principale

Documento Principale Ricorso

[allegati_ricorso.pdf.p7m](#) Modifica documento principale

Allegati (1 di 1)

Tipo documento:

COPIA ATTO IMPUGNATO
COPIA ATTO IMPUGNATO
DEPOSITO COPIA NOTIFICA APPELLO
DEPOSITO DELLE NOTIFICHE
DEPOSITO SENTENZA NOTIFICATA

L'acquisizione degli allegati, da specificare per tipologia, avviene a seguito dell'acquisizione del documento principale.

CALCOLO CU

Valore della controversia e contributo unificato tributario

/provvedimento	Valore controverso	Contributo unificato
AVVISO DI ACCERTAMENTO- ...		
Totale		

☐ Prenotazione a debito
☐ Richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Pagamento:

Importo: € ,00 Modalità: SELEZIONA

Estremi: Data:

(codice ABI - C/C postale - N. contrassegno - Altro)

Inserisci dati Pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data	Elimina
ALTRO		NR. MARCA		

Modalità di pagamento del CU:

- mod. F23
- c/c postale
- presso rivendite di generi di monopolio e valori bollati (es. tabaccai);
- sistema **pagoPA**.

L'attestazione di pagamento del contributo unificato è depositata con le seguenti modalità:

- **pagamento con F23 o con versamento su c/c postale:** la ricevuta va scansionata, firmata digitalmente ed inserita tra gli allegati del ricorso/appello;
- **pagamento presso le rivendite autorizzate:** il contrassegno è apposto sul modello "[Comunicazione di versamento del Contributo Unificato](#)" indicando i dati della commissione tributaria adita, generalità e codice fiscale del ricorrente, generalità di altre parti;
- **pagamento con il sistema pagoPA:** l'attestazione di pagamento viene acquisita d'ufficio.

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT

Importo della lite		CUT da versare
Da	A	
€ -	€ 2.582,28	€ 30,00
€ 2.582,29	€ 5.000,00	€ 60,00
€ 5.000,01	€ 25.000,00	€ 120,00
€ 25.000,01	€ 75.000,00	€ 250,00
€ 75.000,01	€ 200.000,00	€ 500,00
€ 200.000,01	in su	€ 1.500,00

VALIDAZIONE

Compilazione NIR

| Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data ... il S.I.G.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione.
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali	Ricorsi	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Alti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione	

Dati Generali

Ricorso

Identificativo NIR: ...


Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: ...


Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per RICORSO

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

Ricevuta sincrona: viene rilasciata nella doppia modalità a video e tramite PEC, dopo avere eseguito la validazione e trasmesso il ricorso con gli allegati.



 SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data ... ore ... , il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale

Numero identificativo della presente comunicazione:

I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti:

- Appello: 2-Appello-CTR ROMA - ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA.pdf.p7m
- PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: 3-Procure-fac_simile.pdf.p7m
- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC: 4-Ricevuta di accettazione-originale.pdf.p7m
- RICEVUTA DI CONSEGNA PEC: 5-Ricevuta di consegna.pdf.p7m

Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.

Successivamente, il sistema effettua i controlli automatici e in assenza di anomalie bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l'esito al ricorrente o al suo difensore nell'area personale e tramite PEC.

ANOMALIE DI TRASMISSIONE		
CODICE	DESCRIZIONE	ANOMALIA
S1	Documento non valido	Bloccante
S2	Firma non integra	
S3	Certificato non attendibile	
S4	Certificato sospeso	
S5	Certificato revocato	
S6	Certificato non ancora valido	
S7	Certification Authority non ancora valida	
S8	Certification Authority scaduta	
S9	Certification Authority non attendibile	
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti	
S11	Certificato di firma scaduto	Non bloccante
V1	Documento contenente virus	
F1	Formato non conforme dell'atto processuale	
F2	Formato non conforme dell'allegato	

Tipologie di ricevute:

- **Ricevuta deposito con esito positivo (assenza segnalazioni):** iscrizione al RG e acquisizione atti;
- **Ricevuta deposito con esito negativo (presenza di errore bloccante):** causa non iscritta al RG;
- **Ricevuta deposito con presenza di anomalia non bloccante:** causa iscritta a ruolo con segnalazione del formato dell'atto processuale o dell'allegato non conforme.

PROCURA ALLA LITE: occorre distinguere le seguenti ipotesi

- **ricorrente sprovvisto di firma digitale:** la procura sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore; tale atto va scansionato dal difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
- **ricorrente provvisto di firma digitale:** ha la facoltà di firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore.



Procura alla lite su supporto cartaceo: va trasmessa congiuntamente al ricorso come atto allegato, previa scansione dell'originale cartaceo; il professionista deve attestare la conformità all'originale cartaceo.



ATTENZIONE: insieme al ricorso telematico e alla procura occorre **depositare** anche le **ricevute PEC** (accettazione e consegna) **di avvenuta notifica** del ricorso/appello.